Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 novembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 novembre 1955, n. **1037.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico si applica il diritto erariale di lire 3000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre 1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art. 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione ».

All'art. 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:

« Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'art. 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati »; al terzo comma sono soppresse le parole: « all'atto della entrata in vigore del presente decreto, »; in fine sono aggiunte le parole: « alla data del 16 dicembre 1955 ».

All'art. 10, dopo le parole: « all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta », sono aggiunte le parole: « a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto ».

All'art. 11, dopo le parole: « sull'acquavite di vino che sia prodotta », sono aggiunte le parole: « a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto ».

All'art. 12, primo comma, le parole: « fare qualsiasi riferimento », sono sostituite con le altre: « fare riferimento in qualunque modo »; in fine sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purchè già ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

« Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti, si applicano le penalità stabilite dall'art. 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ».

All'art. 14 sono soppresse le parole: « e le acquaviti naturali »; ed aggiunto il seguente comma: « La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — GAVA — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. **1038.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 451, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed approvato il relativo statuto;

Vista la deliberazione n. 310, in data 27 maggio 1955, del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera di Messina »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Messina Campionaria internazionale », con sede in Messina, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507

L'allegato statuto, composto di 21 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 168. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale »

Denominazione, scopo e sede dell'Ente

Art. 1.

E' costituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo denominato « Fiera di Messina Campionaria internazionale ».

Art. 2.

L'Ente si propone di organizzare, ogni anno, una fiera, a carattere internazionale, interessante tutti i settori della produzione e cioè: agricola, industriale, commerciale e turistica, con particolare riferimento alle attività dell'Isola e del Mezzogiorno, allo scopo di:

a) valorizzare e propagandare specialmente la produzione delle Provincie della Sicilia e del Mezzogiorno;

b) diffondere tra le categorie produttrici la conoscenza dei progressi conseguiti nel campo della scienza e della tecnica, per i fini superiori dell'economia nazionale;

c) diffondere nel pubblico la conoscenza dei prodotti nazionali ed esteri,

d) mettere in valore ogni possibilità di sfruttamento del suolo e sottosuolo della Sicilia e del Mezzogiorno.

L'Ente si propone di organizzare, altresì, in epoche diverse da quelle della fiera campionaria, mostre speciali dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, il commercio e il turismo della Sicilia e del Mezzogiorno.

Istituti enti e persone che partecipano alla costituzione dell'Ente

Art. 3.

Partecipano alla costituzione dell'Ente fiera

a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina;

b) la provincia di Messina;

c) il comune di Messina;

d) l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina;

e) il Banco di Sicilia.

Art. 4.

Sarà considerato socio benemerito qualsiasi ente o istituto privato che contribuisca al patrimonio fondazionale con somma non inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente fiera è costituito:

a) dai beni immobili esistenti nella zona adibita alla fiera;

b) dalle somme conferite dai vari enti che partecipano alla costituzione dell'Ente;

c) da lasciti, sovvenzioni, donazioni, contributi di enti e privati;

d) dalle eccedenze attive di esercizio, secondo dispone il comma *a)* dell'art. 19.

Gestione

Art. 6.

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla fiera;

b) con gli eventuali contributi annuali che gli enti fondatori, soci benemeriti nonchè altri enti intenderanno all'uopo conferire;

c) con gli interessi attivi del patrimonio.

Organi dell'Amministrazione

Art. 7.

Gli organi amministrativi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Il presidente, nominato su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente: presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede a tutto quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal vice-presidente eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, ed è composto, oltre che dal presidente:

da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

da tre rappresentanti del Governo regionale siciliano (per l'industria ed il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura, per il turismo);

da un rappresentante del comune di Messina;

da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Messina;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina;

da un rappresentante del Banco di Sicilia;

da un rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina;

da un rappresentante dei soci benemeriti di cui al precedente art. 4.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 10.

Le cariche di presidente e di componenti il Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) fissare le direttive dell'Ente;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) deliberare sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento giuridico ed economico del personale;

d) deliberare sugli atti che importano trasformazioni patrimoniali non previste nel bilancio;

e) approvare regolamenti interni di gestione;

f) eleggere la Giunta esecutiva.

Art. 11.

Le deliberazioni concernenti l'organico, le norme di assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulle materie suddette devono essere inviate per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, due volte l'anno; in via straordinaria può essere convocato per iniziativa del presidente o a richiesta della Giunta esecutiva o di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere indetta a distanza non minore di ventiquattro ore dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la prima.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente dell'Ente, che la presiede, dal vice-presidente e da tre membri del Consiglio.

Art. 14.

La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.

La Giunta esecutiva si adunerà, su invito del presidente, tutte le volte che sia necessario oppure a richiesta di due dei suoi componenti:

In caso di assenza o di impedimento del presidente presiederà la Giunta esecutiva il vice-presidente.

Art. 15.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di provvedere all'amministrazione dell'Ente e alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione;

b) di adottare i provvedimenti di urgenza, salvo la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

c) di rendere il conto della gestione;

d) di dare le direttive per la organizzazione della fiera;

e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente.

Art. 16.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio a seguito di regolare concorso, le cui modalità saranno stabilite dal Consiglio stesso.

Egli è il capo degli uffici e del personale, assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la osservanza delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, anche per quanto riguarda la preparazione e la organizzazione della fiera, in base alle direttive della Giunta esecutiva.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Governo della Regione siciliana e dal comune di Messina, ed è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana.

I membri del Collegio dei revisori durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio riveste le funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificate dallo statuto, ed assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina le indennità da corrispondere ai membri del Collegio.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i due mesi dalla chiusura dell'esercizio la Giunta esecutiva provvederà a presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

Il bilancio preventivo per il nuovo esercizio dovrà essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero dell'industria e del commercio, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo e rimessi per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio.

Sono, altresì, soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e inviate per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio, le deliberazioni che impegnino l'Ente per più di un esercizio finanziario e che hanno per oggetto gli storni di stanziamenti da capitolo a capitolo.

Art. 19.

Le eventuali eccedenze attive di ciascuno esercizio dell'Ente saranno devolute:

a) per il 55% ad aumento del patrimonio;

b) per il 45% alla costituzione della riserva.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana, ed, altresì, per dimissioni di almeno due terzi dei suoi componenti.

In entrambi i casi l'amministrazione dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario, la cui nomina deve essere fatta con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Governo della Regione siciliana.

Dello scioglimento dell'Ente

Art. 21.

L'Ente potrà essere sciolto o messo in liquidazione, su proposta del Consiglio di amministrazione accettata da almeno due terzi degli effettivi componenti del Consiglio stesso. In tal caso la Giunta esecutiva potrà essere designata, con la stessa deliberazione di scioglimento, a funzionare da Comitato liquidatore del patrimonio, con la partecipazione dei revisori dei conti e di due rappresentanti: uno del Ministero dell'industria e del commercio e l'altro del Governo della Regione siciliana.

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente potranno avvenire anche per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana; in tal caso sarà nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana, un commissario liquidatore.

Avvenuto lo scioglimento dell'Ente, gli immobili costruiti sulle aree cedute dal comune di Messina, saranno trasferiti al Comune medesimo.

Il restante patrimonio sarà ripartito fra la Camera di commercio di Messina, la provincia di Messina, il comune di Messina, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina e il Banco di Sicilia.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1955, n. 1039.

Emissione di un francobollo commemorativo del VII centenario della elevazione alla dignità di Basilica patriarcale e di Cappella papale della Basilica di San Francesco in Assisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo del VII centenario della elevazione alla dignità di Basilica patriarcale e di Cappella papale della Basilica di San Francesco in Assisi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del VII centenario della elevazione alla dignità di Basilica patriarcale e di Cappella papale della Basilica di San Francesco in Assisi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno indicate le caratteristiche tecniche del franco-

bollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno stabiliti i termini per la validità ed il cambio del francobollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 158. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1955.
Autorizzazione alle imprese di assicurazione sulla vita a ridurre gli aumenti nelle tariffe di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali con i quali nell'anno 1945 le imprese italiane e le rappresentanze di imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita sono state autorizzate ad apportare aumenti alle proprie tariffe di assicurazione a forma ordinaria;

Viste le successive lettere con le quali vennero ridotte gradualmente le misure di detti aumenti in rapporto ai capitali assicurati;

Viste le domande di un'ulteriore riduzione nella misura degli aumenti stessi presentate dalle predette imprese e rappresentanze;

Decreta:

Le imprese italiane e le rappresentanze di imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita sono autorizzate ad abolire l'aumento tariffario attualmente in vigore per tutte le forme di assicurazione a premio unico, ivi comprese le rendite vitalizie immediate, e per le forme di assicurazione a premio annuo, limitatamente ai capitali uguali o superiori a sei milioni di lire.

Per capitali inferiori a detto importo l'aumento tariffario è ridotto:

al 4 % del premio con un massimo del 2 % sul capitale per le assicurazioni in caso di morte e miste a premio annuo. Tale aumento non potrà essere in ogni caso superiore, in valore assoluto, a L. 2000;

al 2 % del premio, con un massimo dell'1 % sul capitale per le assicurazioni in caso di vita a premio annuo. Tale aumento non potrà essere in ogni caso superiore, in valore assoluto, a L. 1000.

Roma, addì 10 novembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(5910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Applicazione del Protocollo di Ginevra sulle clausole arbitrali del 24 settembre 1923 e della Convenzione di Ginevra sull'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 26 settembre 1927 nei rapporti fra l'Italia e l'Austria.

Con Note verbali del 17 giugno e del 16 settembre 1953, rispettivamente dell'Ambasciata d'Austria in Roma e del Ministero degli affari esteri, i due Paesi hanno riconosciuto di considerarsi tuttora vincolati agli Accordi internazionali sopra indicati.

(5864)

Concessioni di exequatur

In data 27 ottobre 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. James E. Henderson, Console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5869)

In data 27 ottobre 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Elbert R. Williams, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5870)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1943, registro n. 5 Marina, foglio n. 400, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sergente torpediniere Romani Angelo di Sabatino, classe 1921, matricola 48009/Civitavecchia, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 3 febbraio 1943;

Considerato che con decreto in data 3 settembre 1947 del Capo provvisorio dello Stato, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1948, registro n. 14 Marina militare, foglio n. 126, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del militare sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 24 febbraio 1946;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il 2° capo torpediniere Romani Angelo di Sabatino, classe 1921, matricola 48009/Civitavecchia, il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1948, registro n. 14 Marina militare, foglio n. 126, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 24 febbraio 1946, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1955
Registro n. 24 *Difesa-Marina, foglio n.* 242. — BONATTI

(5645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

Corso dei cambi del 14 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,81	624,80	624,83	624,72	624,81	624,85	624,83	624,84	624,85
$ Can.	624,81	624,50	624,50	624,50	624,30	624,80	624,75	624,50	624,81	625 —
Fr. Sv. lib	145,80	145,80	145,80	145,80	145,70	145,79	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,97	90,95	91 —	90,98	90,91	90,97	90,99	90,97	90,97	90,95
Kr. N.	87,88	87,85	87,88	87,89	87,81	87,88	87,87	87,85	87,80	87,85
Kr. Sv.	121,30	121,23	121,25	121,25	121,40	121,28	121,28	121,25	121,29	121,25
Fol.	165,50	165,45	165,50	165,50	165,58	165,49	165,50	165,50	165,50	165,45
Fr. B.	12,59	12,592	12,59	12,592	12,585	12,59	12,591	12,59	12,59	12,59
Fr. Fr.	178,95	178,97	178,98	178,99	178,90	178,90	178,91	178,89	178,95	178,95
Fr. Sv. acc.	143,72	143,70	143,70	143,70	143,60	143,70	143,68	143,70	143,70	143,70
Lst.	1758,50	1758,125	1758,50	1758,125	1758,10	1758 —	1757,875	1758,125	1758 —	1758 —
Dm. occ.	149,75	149,72	149,72	149,72	149,50	149,76	149,70	149,72	149,75	149,75

Media dei titoli del 14 novembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,425
Id. 3,50 % 1902	60,20
Id. 5 % 1935	92,65
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,10
Id. 5 % 1936	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1955

1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	624,625
1 Fr. Sv. lib.	145,797
1 Kr. Dan.	90,985
1 Kr. Norv.	87,88
1 Kr. Sv.	121,265
1 Fol.	165,50
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr	178,95
1 Fr. Sv. acc.	143,69
1 Lst.	1758 —
1 Marco ger.	149,71

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica « Mortizza » con sede in Piacenza

Con decreto Presidenziale 15 luglio 1955, n. 1920, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1955, al registro n. 16, foglio n. 137, viene costituito il Consorzio di bonifica di « Mortizza », con sede in Piacenza.

(5819)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Colli Albani », con sede in Albano Laziale (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 ottobre 1955, la Società cooperativa agricola « Colli Albani », con sede in Albano Laziale (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5846)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 2 settembre 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nei posti fonotelegrafici comunali di Capodirigo, Centrale, Peracchia e Rocchetta in collegamento con l'ufficio telegrafico di Acquasanta Marche (Ascoli Piceno) rispettivamente mediante i circuiti 6129, 6130, 6134, 6135, realizzato con quattro doppini telefonici appositamente posati.

(5885)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Il comunicato riguardante la pubblicazione del « Ruolo di anzianità del personale provinciale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari al 1° gennaio 1955 », è apparso per errore, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 in data 29 ottobre 1955, sotto il titolo di *Ministero dell'agricoltura e delle foreste*, anzichè di quello: *Ministero delle finanze*.

(5905)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di allievi istitutori aggiunti in prova nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di allievo istitutore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni, bandito con decreto Ministeriale 28 agosto 1954, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 28, 29 e 30 novembre 1955 alle ore 8.

(5907)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bagnacavallo (Ravenna).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 giugno 1955, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bagnacavallo (Ravenna);

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Bagnacavallo (Ravenna), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Succi Cimentini dott. Flobert	punti	100,08	su 132
2.	Assenza dott. Salvatore	»	86,52	»
3.	Spadoni Astolfo	»	84,55	»
4.	Boeri dott. Sergio	»	82,71	»
5.	Magnanelli Marsilio	»	82,44	»
6.	Damiani Italo	»	82,16	»
7.	Crea Giuseppe	»	82 —	»
8.	Campero Mario	»	81,86	»
9.	Milella dott. Michele	»	81,72	»
10.	Lucchese Cosimo	»	81,22	»
11.	Ghezzi Pietro	»	80,50	»
12.	Bulla Guglielmo	»	79,81	»
13.	Cassano dott. Pasquale	»	77,30	»
14.	Camato dott. Michele	»	75,98	»
15.	Schinco dott. Emilio	»	75,64	»
16.	Gallo Alberindo	»	74,50	»
17.	Trentini Marino	»	74 —	»
18.	Bonini Celso	»	73,95	»
19.	Lugli dott. Giuseppe	»	73,71	»
20.	Grimaldi Sisto	»	73,02	»
21.	D'Amario Umberto	»	72,47	»
22.	Turra Andrea	»	71,96	»
23.	Buono dott. Raffaele	»	69,29	»
24.	Tosatti dott. Camillo	»	68,88	»
25.	Ferretti dott. Gustavo	»	68,63	»
26.	Di Conza dott. Beniamino	»	68,55	»
27.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	67,95	»
28.	Cappa Francesco	»	66,89	»
29.	Cieri dott. Annibale	»	66,63	»
30.	Giannetti dott. Giunio	»	66,38	»
31.	Scalia dott. Benedetto	»	66,36	»
32.	Citarelli dott. Raffaele	»	66 —	»
33.	Tarabini dott. Ludovico	»	65,95	»
34.	Tollis dott. Aldo	»	65,90	»
35.	Locati dott. Angelo	»	64,35	»
36.	Sardella dott. Pasquale	»	64,23	»
37.	D'Alessandria dott. Giuseppe	punti	64,05	su 132
38.	Blandini Guido	»	64 —	»
39.	Tricomi Quintilio	»	63,50	»
40.	Belvedere dott. Giuseppe	»	63,36	»
41.	Borghese Giuseppe	»	63,30	»
42.	Pacileo dott. Vincenzo	»	63,01	»
43.	Alemanno Nicola	»	62,04	»
44.	Coppa dott. Gerardo	»	61,42	»
45.	Carta Giovanni	»	61,22	»
46.	Bertolino dott. Aldo	»	61,17	»
47.	Marangoni Umberto	»	61 —	»
48.	Uasone dott. Edoardo	»	60,64	»
49.	Bertino dott. Giuseppe	»	60,31	»
50.	Guzzi Luigi	»	60,22	»
51.	Bartolomei Adelmo	»	59,87	»
52.	Ballarini Mario	»	59,84	»
53.	Fuscà dott. Cesare	»	59,78	»
54.	Verga dott. Vincenzo	»	59,66	»
55.	Palatiello dott. Vincenzo	»	59,19	»
56.	Fedele dott. Antonino	»	58,50	»
57.	Bertinetti dott. Mario	»	58,47	»
58.	Montefusco dott. Gerardo	»	58 —	»
59.	Lucchesi Antonio	»	57,66	»
60.	Mele Gregorio	»	57,50	»
61.	Amelio dott. Enrico	»	57,22	»
62.	Preteroti Bruno	»	57,16	»
63.	Teresi dott. Francesco	»	57,12	»
64.	Polledri dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	57 —	»
65.	Campanella dott. Giovanni	»	57 —	»
66.	Marino Silvio	»	56,62	»
67.	Alagna dott. Gaetano	»	56,25	»
68.	Stuani dott. Luigi	»	56 —	»
69.	Signorini dott. Zeffiro	»	55,76	»
70.	Ferrari Nicola, ex combattente, croce merito guerra, invalido guerra	»	55,50	»
71.	Maddaloni dott. Pasquale	»	55,50	»
72.	Sacco Palmino	»	55,37	»
73.	Lattuca Pasquale	»	55 —	»
74.	Maroncelli dott. Giulio	»	54,64	»
75.	Tognocchi dott. Candido	»	54,33	»
76.	Trapani Leopoldo	»	54,06	»
77.	Privitera Alfio	»	53,99	»
78.	Galelli Arturo	»	53,50	»
79.	Greco Donato A. ufficiale di complemento	»	53,33	»
80.	Bortone Ugo	»	53,33	»
81.	Martino dott. Francesco	»	53,10	»
82.	Procaccini dott. Domenico	»	52,81	»
83.	Ghergia dott. Dionisio	»	52,79	»
84.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	52,07	»
85.	Rachini Gino	»	51,97	»
86.	Pagliazzo Nunzio	»	51,68	»
87.	Milano Alberto	»	51,50	»
88.	Mendillo Alfredo	»	51,43	»
89.	Donati Gualtiero	»	51,16	»
90.	Palazzi Domenico	»	51,03	»
91.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	50,69	»
92.	Pettinicchio dott. Matteo, ufficiale complemento, croce merito guerra, invalido guerra	»	50,50	»
93.	Sallustio dott. Vito	»	50,50	»
94.	Lavorato Francesco	»	50 —	»
95.	Casalino Ettore	»	49,54	»
96.	Teodosi Luigi	»	49,50	»
97.	Attinà dott. Arturo	»	49,45	»
98.	Cassetti dott. Luigi	»	49,06	»
99.	Iannelli Alfonso	»	49 —	»
100.	Infante Tito	»	48,83	»
101.	Mascio Guido	»	48,78	»
102.	Achilli Amedeo	»	48,66	»
103.	Fichera dott. Giuseppe	»	48,35	»
104.	Alifano Rocco	»	45,50	»
105.	Borrelli Antonio	»	44,20	»
106.	Musumeci Umberto	»	43 —	»
107.	Tamburrano Nicola	»	34,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1955

p. Il Ministro: BISORI

(5908)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Crotone (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Crotone (Catanzaro);

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Crotone (Catanzaro), nell'ordine appresso indicato:

1.	De Lisi dott. Leonardo	punti	76,52	su 132
2.	Ferraro dott. Domenico	»	76,31	»
3.	De Palo dott. Vittorio	»	74,64	»
4.	Di Simine dott. Eugenio	»	73,73	»
5.	Russo Lucarelli Archita	»	73,02	»
6.	Menduni dott. Attilio	»	72,86	»
7.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	72,08	»
8.	Bonadio Giuseppe	»	71,48	»
9.	Rianò dott. Enrico	»	70,77	»
10.	Costanzo dott. Giuseppe	»	68,45	»
11.	Basile Francesco Paolo	»	67,97	»
12.	Piva dott. Erminio	»	67,74	»
13.	Condemi Bruno	»	66,50	»
14.	Pannunzio Primiano	»	65,35	»
15.	Di Santo dott. Angelo, combattente, prigioniero di guerra	»	65 —	»
16.	Damiani Rocco	»	65 —	»
17.	Colotta Francesco	»	64,66	»
18.	Caliulo dott. Rosario	»	64,63	»
19.	Mazzoni dott. Francesco	»	63,58	»
20.	Orsini Orsino	»	59,58	»
21.	Tampone Francesco	»	58,93	»
22.	Ellena dott. Giovanni	»	58,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1955

p. Il Ministro: BISORI

(5894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1955, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 225, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto, addì 23 marzo 1953 dalla dottoressa Peraino Giustina nata Di Palma contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio, classe Avv. VI.

(5941)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice ragioniere (gruppo B - grado 11°) nel ruolo del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere (grado 11° gruppo *B*), nel ruolo del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 31 marzo 1955, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25, 26 e 28 novembre corrente anno, alle ore 8.

(5943)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nella « Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 in data 26 ottobre 1955, all'art. 1, n. 8, il punteggio 7,15 della votazione orale, riferibile al nominativo Squitieri Emilia, deve intendersi rettificato in 9,15.

(5906)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i propri decreti di pari data in data 12 luglio 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso ai posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia, bandito il 2 settembre 1954, e sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che le ostetriche che precedono nella graduatoria le seguenti candidate idonee: Rossi Elena Secondina e Gastaldi Rosetta, hanno rinunciato alle sedi di Ventimiglia (quarta zona) e Borghetto d'Arroscia;

Viste le preferenze espresse dalle suddette candidate nonchè la dichiarazione di accettazione ai predetti posti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarate assegnatarie al posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

1) Rossi Elena Secondina di Giuseppe: Ventimiglia, 4ª zona;

2) Gastaldi Rosetta di Ferdinando: Borghetto d'Arroscia, consorziato con i comuni di: Vessalino-Ranzo-Aquila d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 20 ottobre 1955

Il prefetto: CAMERA

(5763)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.